


Mar 15 Set, 2020

# Domicilio digitale: obbligo di comunicazione al Registro Imprese entro l'1 Ottobre 2020



In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale al Registro Imprese, oltre all'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale presso l'Ufficio digitale dell'Imprenditore, valido solamente per il contenuto di comunicazioni e notifiche.

\* le società incorrono nella sanzione ex art. 2630 c.c. in misura triplicata.

\*\* le altre individuali nella sanzione ex art. 2394 c.c. in misura triplicata.

Di seguito, pertanto, a tutte le imprese in necessità di:

1.

verificare il corretto funzionamento del proprio domicilio digitale

2.

controllare la corretta iscrizione del domicilio digitale nel Registro Imprese

3.

[http://www.registroimprese.it/registri/registri.aspx](#)

Al fine di verificare l'esistenza del domicilio digitale nel Registro Imprese è possibile:



consultare una view aggiornata dell'Impresa, visualizzabile e scaricabile gratuitamente dal

[Portale Online dell'Imprenditore](#)

Da

[http://www.aziendaonline.it](#)

il cui accesso richiede SPID o CNS;



ricercare l'Impresa sul sito

[www.registroimprese.it](#)

(ricercare con nome Impresa) e selezionare il flag di controllo in corrispondenza del campo PEC.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

